

DELIBERA 013/2022/CRL/UD DEL 17/01/2022

**A. R. Lx Fxxx / SKY
(LAZIO/D/120/2018)**

IL CORECOM DELLA REGIONE LAZIO

NELLA riunione del 17/01/2022;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni del 16.12.2009 e in particolare l’art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n. 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante “Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti”, di seguito “Regolamento”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori”;

VISTA l’istanza dell’utente di cui al Prot. D670 del 31/01/2018;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell’istante.

L'istante, in relazione al contratto codice cliente n.15670813, nei propri scritti ha lamentato la fatturazione dei servizi resi da Sky a 28 giorni e ha chiesto alla società di dimostrare di aver informato il cliente con comunicazione adeguata con conseguente diritto di recesso.

A supporto delle proprie pretese l'istante ha prodotto: il verbale di udienza per l'esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione e le fatture emesse da Sky: la n.612511039 dal 26/11/2017 al 23/12/2017 di euro 54,90, la n.611468972 dal 29/10/2017 al 25/11/2017 di euro 54,90, la n.610394503 dal 01/10/2017 al 28/10/2017 di euro 54,90.

Per tale ragione ha richiesto un indennizzo forfettario di euro 50,00.

2. La posizione dell'operatore.

L'operatore Sky, assente all'udienza per l'esperimento del tentativo di conciliazione, ha depositato memoria difensiva in data 08/03/2018 al fine di prendere posizione sui fatti contestati dall'istante nel procedimento di definizione. Sky ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza, in quanto il formulario GU14 inviato dall'istante non riporta le sue richieste e rinvia ad un allegato che però non contiene alcuna istanza, ma solo argomentazioni giuridiche. Il gestore ha sollevato l'infondatezza dell'istanza, rilevando che il comma 10 dell'art.3 della Del. AGCOM 252/16/CONS (introdotto con delibera AGCOM 121/17/CONS), prevede che per la telefonia fissa la cadenza di rinnovo delle cadenze della fatturazione deve essere su base mensile o suoi multipli, e si applica alle sole offerte di telefonia fissa e non può pertanto essere esteso in alcun modo al contratto di abbonamento avente ad oggetto l'offerta di pacchetti televisivi a pagamento.

Sky ha sostenuto, altresì, di aver comunicato all'istante, con congruo preavviso superiore a 30 giorni le modifiche relative all'aumento del costo dell'abbonamento ed alla cadenza di fatturazione che sarebbe entrata in vigore dal 01 ottobre 2017, informando la stessa della sua facoltà di recedere dall'abbonamento senza l'applicazione di alcun costo o penale. Ciò posto, ha allegato l'informativa inviata all'istante del 03/08/2017 e la pagina web di Sky con la relativa comunicazione risalente al 24/07/2017.

3. Motivi della decisione

Sulla base di quanto emerso nel corso dell'istruttoria, le richieste formulate dalla parte istante non possono essere accolte come di seguito precisato.

Sky, in atti, ha prodotto documentazione atta a dimostrare che l'utente è stato effettivamente informato sulle modifiche delle condizioni contrattuali inizialmente sottoscritte, previa tempestiva e idonea comunicazione con le modalità previste dal

contratto e dalla carta dei servizi; ma tuttavia l'istante non ha esercitato il diritto di recesso dal contratto nel termine previsto.

Nel merito, in riferimento alla modifica del periodo di fatturazione da 30 a 28 giorni, la delibera n.269/18/CONS rilasciata nel 2019, ha imposto a tutte le compagnie telefoniche (linea fissa e dati) di posticipare le fatture di 2-3 giorni di ogni mese, pari a quelli erosi dalla fatturazione a 28 giorni, indicando nuove tempistiche per eliminare, in favore degli utenti coinvolti, gli effetti dell'illegittima anticipazione della decorrenza delle fatture emesse successivamente al termine per l'adeguamento di cui all'art. 2, comma 3, della delibera n. 121/17/CONS, coincidente con il 23 giugno 2017.

In particolare, entro il 31 dicembre 2018, le società TIM S.p.A., Vodafone Italia S.p.A., Fastweb S.p.A. e Wind Tre S.p.A. hanno dovuto attuare quanto previsto nelle diffide impartite con le delibere nn. 112/18/CONS, 113/18/CONS, 114/18/CONS e 115/18/CONS mediante la completa restituzione dei giorni erosi per effetto della predetta violazione della citata delibera n. 121/17/CONS.

A questo proposito, va ricordato che l'articolo 1, comma 1-bis del DL 1 gennaio 2007, n.7, prevede che "I contratti di fornitura nei servizi di comunicazione elettronica disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, prevedono la cadenza di rinnovo delle offerte e della fatturazione dei servizi, ad esclusione di quelli promozionali a carattere temporaneo di durata inferiore a un mese e non rinnovabile, su base mensile o di multipli del mese" e l'articolo 1-ter, successivo, stabilisce che "gli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, si adeguano alle disposizioni di cui al comma 1-bis entro il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione" (comma inserito dall'articolo 19-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), DL 16 ottobre 2017 n. 148, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172), termine coincidente con il 5 aprile 2018, data, evidentemente, posteriore al 1 aprile 2018. Per questi motivi, la domanda non può essere accolta dal momento che Ciò posto, l'Autorità non ha potuto estendere la richiesta di rimborso anche ai servizi tv, avendo Sky fatturato 28 giorni dal mese di ottobre 2017 a quello di marzo 2018, per circa 6 mesi ed avendo applicato la tariffa 28 giorni solo dal primo ottobre 2017.

Per questi motivi, la domanda non può essere accolta. Spese di procedura compensate.

Pertanto, per le motivazioni in premessa,

II COMITATO DELIBERA

1. Il rigetto dell'istanza della sig.ra Lo Fazio nei confronti di SKY ITALIA xxx.
2. Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259.
3. È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

4. Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it).

Roma, 17/01/2022

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente

Avv. Maria Cristina Cafini

F.TO